



Gaudio di Lavello
banca del melfese

dall'Ofanto al cuore del Vulture

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO

Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762

FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di SOVVENZIONE DIRETTA CAMBIARIA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Gaudio di Lavello – Società Cooperativa

Sede legale:	Via Roma, 81/83 – 85024 Lavello (PZ)
Telefono:	0972 83626 – 0972 86404
Fax:	Fax: 0972 83416
Email:	callcenter@lavello.bcc.it
Registro delle Imprese:	CCIAA di Potenza n. PZ62975
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia con numero:	4919
Iscritta all'Albo delle società cooperative numero:	A166295
Codice ABI	08554
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:	<ul style="list-style-type: none">▪ Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo▪ Fondo Istituzionale di Garanzia▪ Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo▪ Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS'È LA SOVVENZIONE DIRETTA CAMBIARIA

Il finanziamento cambiario si sostanzia in un prestito all'atto del quale il cliente rilascia alla banca effetti cambiari di importo pari a quello da rimborsare.

Gli interessi relativi al periodo di durata del finanziamento devono essere corrisposti anticipatamente all'atto dell'erogazione; pertanto, l'importo di ciascuna rata, e quindi di ciascun effetto, sarà costituito di sola linea capitale.

Il calcolo degli interessi viene effettuato considerando l'anno civile.

La sovvenzione cambiaria, se contratta da un consumatore, cioè colui che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e se presenta i requisiti di legge del "credito al consumo", vede l'indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a carico del consumatore medesimo espresso in percentuale annua del credito concesso.

L'operazione può essere garantita, mediante rilascio di fidejussione e/o avallo, da terzi soggetti.

Tra i principali rischi vanno considerati:

La banca potrà esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art.1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando la parte finanziata o i garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali ed in generale, atti pregiudizievoli per la loro situazione reddituali e/o patrimoniale.

aggiornato al 31 Luglio 2015



Gaudio di Lavello
banca del melfese

dall'Ofanto al cuore del Vulture

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO

Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762

In caso di mancato pagamento, la banca può far elevare protesto ed agire esecutivamente nei confronti dei firmatari (emittente, avallante) dell'effetto.

Impossibilità di beneficiare dell'eventuale diminuzione dei tassi, stante la previsione del tasso fisso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

QUANTO PUÒ COSTARE LA SOVVENZIONE DIRETTA CAMBIARIA

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

13,54%

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000,00 con durata pari a 3 mesi – scadenza unica - al tasso dell' 8,30% e relativa periodicità di rimborso.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese di assicurazione volontaria ed eventuali imposte.

INTERESSI DEBITORI	
<i>Tasso debitore annuo massimo nominale</i>	8,30% SOCI 8,90% NON SOCI
<i>Tasso debitore annuo massimo effettivo</i>	8,62% SOCI 9,27% NON SOCI
<i>Tasso annuo massimo per interessi di mora (e comunque non superiore al tasso usura tempo per tempo vigente)</i>	+3 punti % oltre il tasso debitore
<i>Modalità di calcolo degli interessi</i>	Anticipati con riferimento all'anno civile. Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile).

aggiornato al 31 Luglio 2015



Gaudio di Lavello
banca del melfese

dall'Ofanto al cuore del Vulture

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO

Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 - Partita IVA 00746150762

IMPORTI MASSIMI DI SPESE	
- invio comunicazioni periodiche	€ 0,00
- invio altre comunicazioni	€ 0,00
- copia documentazione	€ 10,00
- recupero spese per visure, accesso a base dati, ecc.	costo sostenuto con max € 50,00
Spese collegate all'erogazione del credito:	
- Spese di Istruttoria pratica	0,60% dell'importo finanziato
- Provvigioni:	0,50% dell'importo finanziato
Spese per distinta cartaceo e Ri.Ba	€ 0,00
Maggiorazione commissioni di brevità:	
- Per effetti domiciliati presso ns. filiali:	€ 5,16
- Per effetti domiciliati presso corrispondenti:	€ 5,16
ALTRI ONERI	
Commissioni di incasso per ogni effetto:	€ 5,16
Commissioni di proroga effetto:	€ 2,58
Diritti per ritiro effetti da notaio:	€ 7,75
Commissioni di ritorno effetti protestati:	€ 7,75
Giorni banca	20 giorni fissi
Bolli su effetti con scadenza oltre 18 mesi (ogni € 516,46 e frazioni):	€ 0,052
Bolli su effetti con scadenza entro 18 mesi	€ 1,10%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento cambiario, può essere consultato presso le Filiali o sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

Il tasso applicato all'operazione non potrà in ogni caso superare la soglia del tasso usura così come determinato trimestralmente dalla Banca d'Italia; **se il TAEG dovesse superare il tasso d'usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.**

Il cliente può fare riferimento a quanto indicato nei fogli informativi relativi al contratto di conto corrente e al servizio di incassi e pagamenti per le informazioni circa la decorrenza delle valute, dei termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e al servizio di incassi e pagamenti.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

aggiornato al 31 Luglio 2015



Gaudiano di Lavello
banca del melfese

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO

Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 - Partita IVA 00746150762

dall'Ofanto al cuore del Vulture

Si fornisce, a titolo di esempio, il calcolo dell' Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per una sovvenzione aziendale standard alle seguenti condizioni:

QUANTO PUÒ COSTARE LA SOVVENZIONE CAMBIARIA

$$TAEG = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)/ 13,54%

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000,00 con durata pari a 3 mesi – scadenza unica - al tasso applicabile ai soci pari all'8,30% e relativa periodicità di rimborso; giorni banca n.0 ; comm.ne per effetto max. applicabile pari a € 5,16

commissione istruttoria pratica max. applicabile pari a 0,60% dell'importo finanziato

provvisori max applicabile pari a 0,50% dell'importo finanziato

interessi pari a € 207,50 - oneri totali pari a € 15,16

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile (365 gg.).

Le commissioni, i diritti ed i rimborsi, sono indicati nelle misure massime praticate e non comprendono eventuali spese aggiuntive sostenute dalla Banca e/o reclamate da terzi.

Se il TAEG dovesse superare il tasso d'usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione prevista dal contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi. La variazione si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di chiusura, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La banca ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la parte finanziata non adempia anche ad uno solo degli obblighi posti a suo carico dal contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata/effetto di rimborso.

La banca potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando la parte finanziata e/o i garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali ed in generale, atti pregiudizievoli per la loro situazione reddituale e/o patrimoniale. In caso di recesso del contratto e/o



Gaudio di Lavello
banca del melfese

dall'Ofanto al cuore del Vulture

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIO DI LAVELLO

Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762

di decadenza dal beneficio del termine, la banca potrà richiedere l'immediato pagamento anche delle rate/effetti ancora a scadere, oltre che di quelli scaduti.

La parte finanziata, con il consenso della banca, dopo aver pagato ogni rata/effetto eventualmente scaduta (corrispondendo anche ogni eventuale spesa connessa), nonché ogni altra somma ipendente dal contratto di cui la Banca fosse a credito, potrà chiedere di estinguere in unica soluzione anticipatamente il contratto di finanziamento corrispondendo alla Banca il valore nominale degli effetti a scadere diminuito di un importo pari agli interessi relativi al periodo che va dalla data della operazione di anticipata estinzione a quella della scadenza dell'effetto.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto: in caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 2 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni

La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei punti successivi.

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile presso le Filiali, per lettera raccomandata a/r indirizzata a Ufficio Reclami – Via Roma 81/82 – 85024 Lavello (PZ) o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo: reclami@lavello.bcc.it

La Banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni - prima di adire l'autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.

1. Arbitro bancario e finanziario (ABF)

- Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento.
- Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.
- Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure consultare l'apposita "Guida" disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

2. Ombudsman – Giurì Bancario (gestito dal conciliatore Bancario Finanziario), con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 Roma.



Gaudio di Lavello
banca del melfese

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO

Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762

dall'Ofanto al cuore del Vulture

- Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest'ultima non deve superare 100.000 euro.
- Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.
- Controversie relative a bonifici transfrontalieri.

3. Conciliatore Bancario e Finanziario

Controversie relative alle materie attinenti l'operatività degli intermediari, bancari e finanziari. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Per ulteriori informazioni inerenti all'Ombudsman-Giurì Bancario e al Conciliatore Bancario-Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca. Per sapere come ricorrere si può consultare il "Regolamento di procedura per la conciliazione" reperibile presso gli sportelli della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Cambiale:	titolo di credito che attribuisce al beneficiario il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata.
Avallante:	il soggetto, diverso dall'emittente, che, sottoscrivendo la cambiale (il pagherò cambiario), assume un'obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.
Protesto:	atto redatto da un pubblico ufficiale, che consta il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura

aggiornato al 31 Luglio 2015



Gaudio di Lavello
banca del melfese

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO

Società Cooperativa - fondata nel 1982 - n. 958 Registro Società Trib. di Melfi
Presidenza e Direzione in Via Roma 81/83 - 85024 LAVELLO (PZ)
Tel. 0972/ 83626 - 86404 - Telefax 0972 83416 - Cod. ABI 8554/8
Codice Fiscale 93000870761 – Partita IVA 00746150762

dall'Ofanto al cuore del Vulture

Giorni banca	giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Istruttoria	analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Tasso di interesse debitore	corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.
Tasso di interesse nominale	Rapporto percentuale tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale", aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.